

ETTORE ASONI*

GUERRA, CONFINI E DIRITTI UMANI. LE GEOGRAFIE GIURIDICHE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. INTRODUZIONE. – Come descrivere e interpretare la relazione che lega spazio e diritto? Questa domanda, nella sua generalità che apre multiple direzioni di ricerca, costituisce il punto di raccolta di un percorso interdisciplinare tra geografia e giurisprudenza che ha preso forma negli ultimi decenni come *legal geography* (Braverman *et al.*, 2014). Questo termine, che in italiano tradurremmo come geografia del diritto, o geografia giuridica, raccoglie indagini e approcci di ricerca diversi ma accomunati dal desiderio di investigare diritto e spazio al di fuori di un percorso eccessivamente disciplinare. Tutti i giuristi e i geografi sono in qualche modo obbligati a confrontare rispettivamente lo spazio e il diritto dentro le loro ricerche. L'interprete del diritto internazionale, ad esempio, non può prescindere da concetti quali territorio, confine, regione, così come la maggioranza dei geografi deve in qualche modo confrontarsi con l'impatto di leggi, regolamenti, trattati o convenzioni sullo spazio politico, urbano, sul paesaggio, o sulla geografia economica su diverse scale. Ciò che però distingue la geografia giuridica da altri percorsi è il superamento di una concezione di spazio e diritto come sistemi autonomi, ciascuno causa di effetti che si ripercuotono sull'altro, per coglierne invece la relazione geografico-giuridica che li lega. Si tratta cioè di apprezzare il ruolo centrale dello spazio nel permettere al diritto di prendere forma ed efficacia, e viceversa di come il diritto costituisca condizione di possibilità della produzione dello spazio, un sistema di significato essenziale per produrlo, interpretarlo, ripartirlo (Nicolini, 2022). Dentro questa impostazione, tanto il geografo quanto il giurista possono muoversi criticamente tra le due discipline, nonché rispondere a domande di ricerca inaccessibili da uno sguardo puramente disciplinare.

Il presente contributo muove in questa direzione. In questo caso l'intenzione non è esaminare il rapporto tra spazio e diritto da una prospettiva critica, ma assumere un approccio costruttivo che utilizzi la teoria e ricerca geografiche per intervenire in dibattiti e problemi tipicamente giuridici. Si vuole cioè dimostrare come la geografia possa essere trasferita dentro un orizzonte epistemologico che le è estraneo, e così "tradotta" al fine di avanzare e supportare delle tesi specifiche dentro un dibattito. In questo senso, per ricerca interdisciplinare qui si intende un processo in cui la conoscenza geografica, di per sé prodotta attraverso criteri e parametri che la rendono valida dentro il proprio sistema epistemologico, viene rimodulata per produrre conoscenza valida in un discorso giuridico.

Il problema al centro del contributo è il dibattito interpretativo intorno al concetto di giurisdizione rispetto ai diritti umani, e in particolare il suo sviluppo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Come si approfondirà in seguito, il concetto di giurisdizione definisce l'ambito di applicabilità dei diritti umani, che molto spesso va a coincidere con un'estensione spaziale entro la quale uno Stato è tenuto a rispettarli: appunto, la sua giurisdizione. Pertanto, interpretazioni espansive o restrittive del concetto hanno come conseguenza una maggiore o minore applicabilità dei diritti umani a situazioni differenti. A essere oggetto di dibattito è come vada interpretata la giurisdizione quando è "extraterritoriale", ovvero quando uno Stato opera fuori dal proprio territorio, e in particolare durante operazioni militari o di controllo dell'immigrazione. A dispetto della sua natura apparentemente tecnica, il dibattito tocca elementi di interesse assoluto per la geografia politica. Andando a stabilire l'area di applicabilità dei diritti umani, la giurisdizione va infatti a stabilirne i confini, e quindi quali soggetti rimangono esclusi dal beneficiarne. Ad esempio, dalla sua interpretazione deriva se e come persone migranti dirette in Europa possano godere dei propri diritti umani durante operazioni di intercettazione in alto mare, o se e in che modo gli Stati Europei siano tenuti al rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo durante operazioni militari all'estero.

In questo senso, il dibattito interpretativo sulla giurisdizione costituisce una delle questioni più importanti, se non la più importante, dei diritti umani in generale e per la CEDU in particolare, laddove determina dove i diritti umani possano essere applicati. Analizzare il problema da una prospettiva geografica risponde a



due obiettivi. Primo, sviluppare riflessioni che possano, idealmente, essere di supporto a quelle tesi che vorrebbero spingere la CEDU a adottare interpretazioni espansive del concetto. Secondo, dimostrare le possibilità di applicazione della geografia oltre i propri confini disciplinari, e in particolare rispetto a temi e problemi che sono tendenzialmente pensati come di esclusivo interesse giuridico.

Su questa premessa, il contributo si sviluppa in tre sezioni. La prima sezione descrive le caratteristiche del concetto di giurisdizione nel diritto internazionale e nei diritti umani. La seconda sezione esamina le possibili convergenze tra traiettorie interne ai diritti umani e alla geografia politica, così da ipotizzare un modello giurisdizionale che possa integrare la riflessione geografica. L'ultima sezione analizza l'uso dei droni militari rispetto al modello giurisdizionale così sviluppato, in modo da dimostrarne l'applicazione a un caso concreto.

2. I DIRITTI UMANI E LA LORO GIURISDIZIONE. – L'articolo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (da qui in poi "la Convenzione") stabilisce che gli Stati partecipanti siano tenuti a riconoscere e rispettare i diritti della Convenzione nei confronti di tutti gli individui sotto la loro giurisdizione. Ciò implica che l'applicabilità della Convenzione coincide con la giurisdizione dello Stato, e che dalla sua definizione dipenda in ultima analisi l'applicabilità della Convenzione a situazioni e soggetti differenti. Ciò nonostante, l'articolo non definisce il concetto di "giurisdizione". Nei primi anni di vita della Convenzione il termine veniva interpretato secondo il suo significato ordinario nel diritto internazionale generale, nel quale la giurisdizione di uno Stato coincide con il suo territorio (si veda Ryngaert, 2015). Con il tempo però la CEDU ha deviato da tale lettura, notando come i diritti umani presentino dei tratti distintivi che impongono una diversa interpretazione del concetto (Mallory, 2020, pp. 19-23).

Questi tratti distintivi attengono la funzione delle due branche del diritto. Il diritto internazionale generale è infatti teso a regolare rapporti tra soggetti formalmente eguali, e cioè gli Stati, così da scongiurare l'ipotesi di conflitti attribuendo a ciascuno le proprie prerogative e sfere di autonomia. La giurisdizione qui identifica una sfera di competenze e spazi in cui lo Stato vanta una legittima pretesa di esercizio della propria autorità, la quale comprende la prerogativa di escludere altri Stati dall'esercitare la loro nella stessa ripartizione. Tale area coincide di norma con il territorio di uno Stato, all'interno del quale Stati esteri non possono esercitare la propria autorità senza l'acquiescenza dello Stato che lo possiede e governa (Aust, 2010, p. 43).

Viceversa, i diritti umani non attengono una relazione tra due soggetti eguali, ma la relazione tra un individuo ed uno Stato. In questo caso la giurisdizione non identifica una prerogativa dello Stato ma un suo obbligo, che consiste appunto nel riconoscere i diritti umani del soggetto sotto il suo controllo, e quindi di rimando i limiti alla propria autorità derivanti dagli stessi (Milanovic, 2011). Va da sé che mentre in ambito di diritto internazionale la giurisdizione sancisce la legittimità dell'esercizio dell'autorità, nei diritti umani è invece volta a limitarla. E pertanto, la posizione assunta dalla CEDU è che la giurisdizione nei diritti umani vada interpretata diversamente.

Tale interpretazione deve rispondere alla funzione dei diritti umani, e cioè proteggere gli individui da degli abusi, e non difendere i confini territoriali di uno Stato. Una lettura "territoriale" della giurisdizione in questo contesto implicherebbe che uno Stato operante fuori dai propri confini possa ignorare i diritti umani degli individui con cui viene a contatto, di fatto trasformando i diritti umani in una serie di protezioni applicabili limitatamente ai confini dello Stato nazione.

L'evoluzione di un modello di giurisdizione alternativo, cosiddetto "funzionale", è un processo che ha interessato la CEDU fin dagli anni Sessanta (Mallory, 2021). In sostanza, il modello "funzionale" lega la giurisdizione non ad una locazione territoriale, ma alla relazione di potere che intercorre tra uno Stato e l'individuo sottoposto alla sua autorità. Si attiverrebbe in tutti quei casi in cui uno Stato esercita un potere fattuale su di un individuo, andando così a limitare la sua libertà e autonomia (Milanovic, 2011). In questo modo, la giurisdizione termina di riferirsi ad una partizione spaziale determinata a priori per assumere un significato relazionale, che coincide con un esercizio di potere il cui effetto è quello di stabilire una relazione tra l'autorità e il soggetto a questa sottoposto (Besson, 2012).

In altre parole, ciò che è rilevante per il modello funzionale/relazionale non è l'esistenza di una pretesa legittima all'esercizio del potere, ma solo il suo esercizio concreto. I diritti umani non attengono la legalità, ad esempio, di un'invasione o di un attacco ad un paese terzo, né è di loro interesse se uno stato viola le prerogative di un altro. Invece, attengono esclusivamente la relazione tra uno Stato e un individuo, così che ciò che li attiverrebbe, e cioè la giurisdizione, è l'esercizio di un potere fattuale che nel momento esatto in cui è esercitato produce un effetto giuridico, e cioè appunto l'applicabilità dei diritti umani alla relazione che viene così normata (*ibidem*). Se il modello territoriale interpreta la giurisdizione come coincidente con il territorio in quanto

“contenitore” di relazioni, che sono giuridicamente significative solo quando avvengono entro i confini di uno Stato, il modello funzionale va invece a guardare alle relazioni stesse come trigger della giurisdizione.

Eppure, il passaggio ad un modello di giurisdizione relazionale è stato ed è tutt’ora accompagnato da notevoli difficoltà nella sua applicazione. Ciò su cui manca chiarezza sono i confini della relazione che attiverebbe la giurisdizione, ovvero che tipo di potere debba lo Stato esercitare perché la giurisdizione venga attivata, con quale intensità lo eserciti, quanto a lungo (Giuffrè, 2021). Queste domande sono determinanti per la risoluzione dei singoli casi, laddove stabiliscono quali relazioni attivino la giurisdizione e quali no, riarticolarlo così i confini del concetto su base relazionale e non territoriale. Da una prospettiva geografica, ciò che più interessa è il rapporto tra giurisdizione e spazio: che relazione passa tra i due e quali elementi spaziali possono essere di rilievo per determinare l’esistenza di giurisdizione? Si noti infatti come il passaggio al modello funzionale implichi un abbandono del territorio come condizione essenziale della giurisdizione, ma non dello spazio, laddove il potere statale deve necessariamente essere spaziale perché abbia efficacia, ovvero perché possa realmente limitare la libertà di un individuo. Questo significa che anche se in un modello relazionale non è più necessario che la relazione Stato-individuo abbia luogo nel territorio del primo, dove questa relazione ha luogo rimane rilevante perché il controllo sulla persona passa necessariamente per il controllo dello spazio. Alcuni esempi possono fare chiarezza su questo punto.

È ormai non controverso che la detenzione di un individuo, e quindi il suo trattenimento fisico da parte di agenti dello Stato, attivi la giurisdizione di quest’ultimo. La CEDU definisce questa una forma di giurisdizione “personale” per distinguerla da esercizi di giurisdizione “spaziale” che attenderebbero invece casi in cui uno Stato ponga un’intera area territoriale sotto il suo controllo, ad esempio durante un’occupazione militare. Ma questa distinzione crea non pochi problemi concettuali. Se infatti la detenzione consiste in un trattenimento fisico della persona, a renderla possibile è anche il controllo dello spazio ove il detenuto è confinato, la sua cella, la prigione, e più in generale il controllo del sito carcerario che deve poter essere governato e difeso. In altre parole, la distinzione tra “personale” e “spaziale” risulta poco convincente, e in particolare rispetto ad uno sguardo geografico in cui il potere è sempre interpretato rispetto alle sue condizioni di esistenza nello spazio (Mallory, 2020, pp. 177-178).

Tale problema non è di natura solo tecnica. Se la giurisdizione dovesse essere legata esclusivamente ad un rapporto personale tra gli agenti dello Stato e un individuo, questo escluderebbe situazioni in cui gli Stati agiscono attraverso interventi mirati a restringere la libertà delle persone senza entrare in contatto con loro. Si pensi ad esempio ad accordi bilaterali con paesi terzi al fine di controllare l’immigrazione, o al rifiuto di intervenire in alto mare per prestare soccorso a imbarcazioni di migranti. Queste tattiche altro non sono che tentativi di limitare la mobilità dei migranti senza stabilire un contatto fisico con loro, e gli Stati le praticano con l’intenzione di negare l’esistenza di una propria giurisdizione sugli stessi (Kim, 2017). Anche in questi casi esiste una relazione di potere che limita la mobilità dei migranti, ma manca quel contatto che attiverebbe la giurisdizione se gli stessi fossero fisicamente intercettati e trattenuti da agenti dello Stato membro. Il problema è allora come descrivere queste tattiche in termini che avvalorerebbero l’estensione di giurisdizione, ed è qui che la riflessione geografica viene in aiuto.

3. GIURISDIZIONE E TERRITORIO: CONVERGENZE TRA CONCETTI E DISCIPLINE. – Il collegamento da cui partire per “tradurre” la ricerca geografica in termini giuridici è la continuità che emerge tra il concetto di giurisdizione reinterpretato in chiave relazionale e quello di territorio nella geografia politica. La rielaborazione dei due concetti nelle rispettive discipline viaggia infatti su traiettorie parallele. In geografia, l’investigazione del territorio e il confronto con il suo originario significato politico-giuridico è un fatto relativamente recente, tant’è che ancora nel 2013 Stuart Elden poteva lamentare un generale disinteresse verso lo stesso nella geografia (p. 3). Se già dalla fine del secolo scorso i geografi avevano dimostrato un notevole interesse per la territorialità come strumento per interpretare il rapporto tra l’umano e lo spazio da una prospettiva politica (Sack, 1986; Raffestin, 1989), tali indagini non si erano estese al concetto classico di territorio legato alla nascita dello stato moderno.

Il lavoro di Elden è qui di interesse non solo per la sua influenza, ma anche per il contesto politico in cui si sviluppa. In Elden, l’investigazione del territorio è motivata dal desiderio di affrontare il problema di una sempre maggiore de-territorializzazione del potere statale, che si esprime su traiettorie e scale che non sono limitate dai confini nazionali (Elden, 2009; si veda anche Agnew, 1994). Eppure, tale de-territorializzazione non supera il legame tra territorio e sovranità, laddove non solo gli Stati continuano ad essere soggetti territoriali da una prospettiva giuridico-politica, ma pure territori e confini continuano a dominare l’immaginario

collettivo a dispetto di una crescente globalizzazione (Paasi, 2022). Il problema è come interpretare la coesistenza di questi fenomeni apparentemente contraddittori. Si vede bene come tale difficoltà sia comune ai diritti umani. Anche in questo caso si tratta di definire modelli giuridici che possano rispondere alla sempre maggiore propensione degli Stati di operare su scale non nazionali pur senza abbandonare la loro struttura territoriale. Se per i diritti umani questo investe la rilettura del concetto di giurisdizione, in geografia la soluzione passa per una rielaborazione del concetto di territorio.

In questo senso, è opportuno parlare di modello relazionale di territorio rispetto agli sviluppi del concetto in geografia politica (si veda dell'Agnesi, 2012), proprio per sottolineare la continuità con la rielaborazione della giurisdizione in senso relazionale entro i diritti umani. Entro tale modello, il territorio cessa di essere interpretato come un oggetto di governo, e cioè esterno al potere che si esercita su di esso, per costituire invece condizione della sua espressione. In questa lettura fortemente influenzata dalla ricerca sulla territorialità, per territorio si intende l'effetto di pratiche tese a garantire un controllo di una determinata area, e quindi una riarticolazione delle relazioni politico-geografiche che costituiscono il territorio stesso (e non che lo attraversano) (Painter, 2010). Il territorio diventa l'esito di processi di territorializzazione, e in realtà è esso stesso un processo che richiede un continuo sforzo per mantenere intatta la partizione così prodotta. Il salto in questa concezione del territorio è che sotto il termine "territoriale" vengono incluse una serie di relazioni finalizzate a produrre lo spazio per controllarlo. Ed il territorio non sarà più un oggetto che precede il potere che si esercita sulla sua superficie, ma invece forma e contenuto stessi di tale potere. Lo stesso può dirsi della giurisdizione intesa in senso relazionale. La sua definizione non dipende più da una partizione spaziale esterna alla relazione di potere che la attiva, laddove coincide invece con lo stesso esercizio del potere. Questo è il punto di intersezione in cui geografia politica e diritti umani si toccano: ciascuno entro il proprio linguaggio ed epistemologie, giungono a soluzioni parallele per confrontare il problema medesimo. Ed è qui che un approccio interdisciplinare permette di lavorare tra l'uno e l'altro.

Una possibile chiave interpretativa della giurisdizione è quella di trattare la territorialità come una sua componente. Ove per "territorialità" si adopererebbe la definizione di Robert Sack, che la definisce come "il tentativo di un individuo o di un gruppo di condizionare, influenzare o controllare persone, fenomeni, o relazioni attraverso la delimitazione e il controllo di un'area geografica" (1986, p. 19, trad. dell'A.). In questa lettura, "territorio" non andrebbe più a identificare l'estensione spaziale della sovranità di uno Stato, ma uno specifico progetto politico teso ad acquisire il controllo di un'area o di una rotta. Tale concetto permetterebbe di pensare una giurisdizione relazionale e territoriale superando la contraddizione tra i due termini. Entro tale modello, la presenza di un controllo diretto da parte di agenti statuali sull'individuo non sarebbe più condizione necessaria per la determinazione di giurisdizione. Invece, il concetto comprenderebbe tutte quelle pratiche attraverso le quali il potere si dà una forma per regolare mobilità e accesso dentro una scala data. Peraltro, il modello non porterebbe ad un allargamento eccessivo del concetto di giurisdizione, laddove "territoriale" non andrebbe a coincidere con "spaziale". Includerebbe invece solo quelle strategie tese a delimitare un'area in modo da controllarla. Ad esempio, l'utilizzo di partizioni, muri, checkpoint, strumenti di sorveglianza e finanche accordi con altri Stati per controllare l'accesso e mobilità su una rotta (Amoore, 2006; Mountz, 2020; Tazzioli e Garelli, 2020).

Per concludere il contributo, si discuterà ora di una possibile applicazione pratica di tale modello giurisdizionale.

4. DRONI MILITARI E GIURISDIZIONE. – Un'interpretazione del concetto di giurisdizione in chiave relazionale e territoriale permetterebbe alla CEDU di esercitare un maggiore scrutinio sulle politiche degli Stati membri in diversi tipi di operazioni portate avanti fuori dai confini europei. Per dare un esempio pratico, si considererà un tipo particolare di operazione militare la cui diffusione crea non poche criticità per l'applicazione della Convenzione: l'utilizzo di droni militari da parte degli Stati membri. La CEDU ancora non si è espressa su questo tema, e quando lo farà il problema principale sarà proprio quello di determinare se la vittima di un attacco del drone si trovi o meno sotto la giurisdizione del Paese membro. Se così non fosse, gli Stati potrebbero utilizzare i droni al di fuori del quadro giuridico della Convenzione e dei diritti umani.

Una possibile tesi per estendere giurisdizione alle vittime di droni militari sarebbe stabilire che essere feriti o uccisi da un attacco implichi l'essere portati dentro la giurisdizione dello Stato attaccante. Ma questa tesi venne rigettata dalla CEDU nel caso di *Bankovic et al. c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* nel 2001. *Bankovic* riguardava il bombardamento di un obiettivo civile a Belgrado da parte della coalizione NATO durante la guerra in Kosovo. In quel caso, la CEDU stabilì che le vittime non potevano ricadere sotto la giurisdizione

degli Stati membri laddove la giurisdizione non può coincidere con un “atto istantaneo”. Con questa logica, la Corte affermava che l’atto che potrebbe violare la Convenzione, e cioè il bombardamento, non può essere esso stesso causa di giurisdizione. Invece, la giurisdizione deve corrispondere ad un controllo più stabile e prolungato, la cui esistenza va tenuta indipendente dall’atto che violerebbe la Convenzione. Rispetto ai droni militari, il problema diventa allora come separare il momento del bombardamento dal controllo esercitato dal drone. E questo è possibile proprio interpretando quest’ultimo come l’esercizio di un potere territoriale.

Il drone va interpretato come una tecnologia che permette il controllo di un’area precedentemente delimitata. Gli Stati che lo adoperano, infatti, necessitano di stabilire una zona entro cui i droni potranno pattugliare e eventualmente attaccare obiettivi umani. Perché questo sia possibile è necessario costruire un’infrastruttura intorno alla zona sorvolata, la quale comprenda basi di stoccaggio e rifornimento dei velivoli, centri per la ricezione delle immagini, catene di comando per trasmettere ordini. L’infrastruttura comprende di norma un numero elevato di Paesi, e nel caso europeo questi sono generalmente Paesi inclusi nel patto atlantico (Mauri, 2019). Per lo stesso motivo, l’uso dei droni richiede accordi bilaterali e multilaterali tra Stati al fine di permettere ai droni di stazionare, sorvolare, e lanciare attacchi in specifici territori. Si vede bene come da questa prospettiva non ci sia nulla di “istantaneo” nel bombardamento. Invece, l’attacco è solo una fase di un progetto più lungo e ampio, che ha il fine di territorializzare un’area al fine di poterla attaccare. La relazione di potere tra Stato e persona viene allora attivata non nel momento in cui uno Stato attacca, ma quando diventa capace di attaccare: e quindi quando la popolazione all’interno dell’area bombardabile diventa potenziale vittima, collaterale o meno, di un attacco (si veda anche Giuffré, 2021). In quel momento le potenziali vittime acquisiscono dei diritti che verrebbero violati in caso di un attacco, primo fra tutti il diritto alla vita sotto l’articolo 2 della Convenzione.

5. CONCLUSIONI. – La diffusione dei droni militari offre un caso studio ed un esempio per dimostrare come un focus sul potere statale letto in chiave territoriale possa offrire supporto ad argomenti tesi a espandere i limiti della giurisdizione. L’ipotesi non va interpretata come un’alternativa al modello relazionale, ma come una sua lettura in chiave territoriale che può essere adoperata quando le specificità del caso lo richiedano. Offre inoltre un esempio di come geografia e diritto siano lungi dal costituire due sistemi di sapere non comunicanti. Tanto la geografia politica quanto i diritti umani analizzano i modi e le forme di esercizio dell’autorità. In questo senso, entrambe le discipline affrontano problemi comuni, e l’adozione di uno sguardo interdisciplinare è utile e auspicabile tanto a fini di una riflessione teorica quanto con l’obiettivo più pratico di limitare la capacità degli Stati di evadere le proprie obbligazioni sotto i diritti umani. Questo contributo muove in tale direzione, e all’interno del più vasto quadro di analisi della *legal geography*, la cui crescita negli ultimi anni costituisce uno degli sviluppi più interessanti e innovativi tra studi geografici e giuridici.

BIBLIOGRAFIA

- Amoore L. (2006). Biometric borders: Governing mobilities in the war on terror. *Political Geography*, 25(3): 336-351. DOI: 10.1016/j.polgeo.2006.02.001
- Aust A. (2010). *Handbook of International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Besson S. (2012). The extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why human rights depend on jurisdiction and what jurisdiction amounts to. *Leiden Journal of International Law*, 25(4): 857-884. DOI: 10.1017/S0922156512000489
- Braverman I., Blomley N., Delaney D., Kedar A., a cura di (2014). *The Expanding Spaces of Law: A Timely Legal Geography*. Stanford: Stanford University Press.
- dell’Agnese E. (2013). The political challenge of relational territory. In: Featherstone D., Painter J., a cura di, *Spatial Politics: Essays for Doreen Massey*. Malden: John Wiley & Sons, pp. 115-132. DOI: 10.1002/9781118278857.ch8
- Elden S. (2009). *Terror and Territory: The Spatial Extent of Sovereignty*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Elden S. (2013). *The Birth of Territory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Giuffré M. (2021). A functional-impact model of jurisdiction: Extraterritoriality before of the European Court of Human Rights. *Questions of International Law*, 82: 53-80.
- Kim S. (2017). Non-refoulement and extraterritorial jurisdiction: State sovereignty and migration controls at sea in the European context. *Leiden Journal of International Law*, 30(1): 49-70. DOI: 10.1017/S0922156516000625
- Mallory C. (2020). *Human Rights Imperialists: The Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights*. Oxford: Hart.
- Mallory C. (2021). A second coming of extraterritorial jurisdiction at the European Court of Human Rights? *Questions of International Law*, 82: 31-51.

- Mauri D. (2019). On American drone strikes and (possible) European responsibilities: Facing the issue of jurisdiction for “complicity” in extraterritorial targeted killings. *The Italian Yearbook of International Law Online*, 28(1): 249-272. DOI: 10.1163/22116133_02801015
- Milanovic M. (2011). *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles, and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Mountz A. (2020). *The Death of Asylum: Hidden Geographies of the Enforcement Archipelago*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
- Nicolini M. (2022). *Legal Geography: Comparative Law and the Production of Space*. Cham: Springer.
- Paasi A. (2022). Examining the persistence of bounded spaces: Remarks on regions, territories, and the practices of bordering. *Geografiska Annaler, Series B: Human Geography*, 104(1): 9-26. DOI: 10.1080/04353684.2021.2023320
- Painter J. (2010). Rethinking territory. *Antipode*, 42(5): 1090-1118. DOI: 10.1111/j.1467-8330.2010.00795.x
- Raffestin C. (1980). *Pour une géographie du pouvoir*. Paris: Librairies Techniques.
- Ryngaert C. (2015). *Jurisdiction in International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Sack R. (1986). *Human Territoriality: Its Theory and History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tazzioli M., Garelli G. (2020). Containment beyond detention: The hotspot system and disrupted migration movements across Europe. *Environment and Planning D: Society and Space*, 38(6): 1009-1027. DOI: 10.1177/0263775818759335

RIASSUNTO: Il contributo analizza il concetto di giurisdizione nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e il suo interesse da una prospettiva geografico-giuridica. La giurisdizione identifica lo spazio di applicabilità dei diritti umani, e cioè la partizione geografica in cui uno stato è tenuto a rispettarli. È argomento di acceso dibattito presso la CEDU, laddove dalla sua definizione dipende la possibilità di estendere la protezione dei diritti umani a persone fuori dai confini europei. Il contributo avanza linee interpretative tese a supportare definizioni espansive della giurisdizione attraverso concetti chiave della riflessione geografica quali territorio e territorialità. Così facendo si dimostrano le potenzialità in un percorso interdisciplinare di *legal geography*, entro il quale spazio e diritto vengono interpretati come legati da una relazione di interdipendenza.

SUMMARY: *War, borders, and human rights. The legal geographies of the European Court of Human Rights*. The contribution analyses jurisdiction under the European Convention on Human Rights, and its relevance from a legal-geographic perspective. Jurisdiction corresponds to the space of applicability of human rights law, and thus, to a geographic partition where states are bound to their obligations under the law. It is a topic of heated debate at the ECtHR, because its definition regulates the possibility of extending human rights to individuals located outside European borders. The contribution advances interpretive approaches with the goal of supporting expansive definitions of jurisdiction, and it employs the geographic concepts of territory and territoriality to do so. This illustrates the potential of an interdisciplinary design across legal geography, where law and space are interpreted as linked by a relation of mutual dependence.

Parole chiave: legal geography, territorio, diritti umani, giurisdizione, CEDU

Keywords: legal geography, territory, human rights, jurisdiction, ECtHR

*Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà; ettore.asoni@unibo.it